

## PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2018

### IMPRESSE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO IMPRESE

Ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 580/1993, da ultimo modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 219/2016, alla copertura del fabbisogno finanziario necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale (in relazione alle funzioni amministrative ed economiche stabilite dall'art. 2 della suddetta legge, nonché a quelle attribuite dallo Stato e dalle Regioni) si procede con l'applicazione di diritti annuali in **misura fissa** per le **imprese individuali** (iscritte sia nella sezione speciale che in quella ordinaria del Registro delle imprese) e per i **soggetti iscritti al Repertorio delle notizie economiche e amministrative (R.E.A.)** e mediante applicazione di **diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente**, per gli altri soggetti, nonché mediante la determinazione di diritti annuali per le relative **unità locali**.

Giusto quanto stabilito dall'art. 28 comma 1 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni nella legge n. 114/2014, l'importo del diritto annuale, come determinato per l'anno 2014 (quindi il riferimento è al D.M. 21 aprile 2011 "Determinazione delle misure del diritto annuale 2011" i cui importi sono stati riconfermati anche per le annualità dal 2012 al 2014) ha subito una riduzione progressiva che **a partire dall'anno 2017 è pari al 50%**.

Con **decreto del 22/05/2017** (pubblicato in G.U. n. 149 del 28/06/2017) il Ministero dello Sviluppo Economico ha successivamente autorizzato **per il triennio 2017-2019** la Camera di commercio di Taranto **all'incremento percentuale del 20% della misura del diritto annuale**, rispetto alle misure sopra indicate, ai sensi dell'art. 18 comma 10 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. (per il finanziamento di programmi e progetti presentati dalle Camere di commercio, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese) giusta delibera del Consiglio camerale n. 3 del 28/03/2017.

### IMPORTI DA VERSARE E MODALITA' DI CALCOLO E ARROTONDAMENTO

Con **nota circolare n. 0026505 del 16/01/2018** il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato quanto già disposto con decreto interministeriale 8 gennaio 2015 "Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2015 alle Camere di commercio" alla luce delle riduzioni della misura del diritto annuale stabilite dall'art.28 comma 1 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni nella legge n. 114/2014, ricordando che la **riduzione percentuale stabilita a partire dall'anno 2017 è pari al 50 %** rispetto a quanto previsto dagli articoli da 2 a 6 del D.M. 21/04/2011 "Determinazione delle misure del diritto annuale 2011" con l'aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali e con le riduzioni percentuali previste per legge.

Il calcolo viene quindi effettuato partendo dalla misura fissa, dagli scaglioni di fatturato e dall'importo massimo dovuto per le unità locali stabiliti con D.M. 21/04/2011, in vigore per il 2014, mantenendo nei risultati intermedi dei conteggi i cinque decimali e **solo al termine del calcolo** si applicherà **prima la riduzione del 50%** (prevista per legge a partire dal 2017) e **poi l'incremento percentuale del 20%** giusto il decreto del 22/05/2017 del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha autorizzato diverse Camere di commercio, fra cui la Camera di commercio di Taranto, all'applicazione della maggiorazione del 20% (per il triennio 2017-2019) maggiorazione che mantiene sostanzialmente invariati, a parità di fatturato, gli importi rispetto a quanto già stabilito per il 2016 e 2017.

Si ricorda che, in base alle disposizioni di legge, le **imprese individuali** anche se iscritte nella **sezione Ordinaria** del Registro delle Imprese versano il diritto annuale in **misura fissa**:

#### Imprese Individuali

Sede (importo comprensivo della maggiorazione)	Unità locale (nota 1) (importo comprensivo della maggiorazione)
euro 120,00	euro 24,00 (per ciascuna)

Per **tutti gli altri soggetti iscritti nella sezione ordinaria** (anche se annotati anche nella sezione speciale) il diritto dovuto per la sede legale si determina **applicando al fatturato complessivo** realizzato nel **2017** (la cui definizione è riportata nella **nota 2**) come dichiarato sul **modello IRAP 2018** (o in mancanza come rappresentato nelle scritture contabili previste dall'art. 2214 e seguenti c.c., solo per alcune tipologie di imprese, quali ad esempio le imprese di assicurazione, le società in regime forfettario ed i Confidi come definiti dall'art. 13 comma 1 del D.L. n. 269/2003 convertito in Legge 24.11.2003 n. 326) la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa.

Scaglioni di fatturato		Aliquote %
da euro	a euro	
0	100.000,00	€ 200,00 (misura fissa)
oltre 100.000,00	250.000,00	0,015%
oltre 250.000,00	500.000,00	0,013%
oltre 500.000,00	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	0,003%
oltre 50.000.000,00		0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)

L'importo così determinato deve intendersi **per la sola sede** (pre-riduzione) cui si dovrà sommare quello dovuto per la singola **unità locale (nota 1)** pari al **20% del diritto dovuto** per l'impresa come già determinato (con **tetto massimo di euro 200,00**), da moltiplicare per il numero delle unità locali presenti nella **stessa provincia della sede** o da moltiplicare separatamente per il numero delle unità locali eventualmente iscritte **in altre province** (per ogni singola provincia o territorio ultra provinciale nei casi di Camere di commercio già accorpate).

Per calcolare l'importo dovuto alla **scadenza ordinaria di versamento** si dovrà, quindi, applicare agli importi così determinati (mantenendo l'arrotondamento al quinto decimale) **prima la riduzione del 50%** prevista dall'art. 28 del D.L. n. 90/2014 e successivamente **la maggiorazione del 20%** autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 22/05/2017 alla Camera di commercio di Taranto (così come ad altre 78 Camere di commercio e con D.M. 2 marzo 2018, per altre 9 Camere di commercio).

Infine si dovrà procedere all'**arrotondamento matematico prima al centesimo di euro** (effettuato in base al terzo decimale cioè se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si procede all'arrotondamento al centesimo per difetto mentre se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si procede all'arrotondamento per eccesso) **e poi all'unità di euro** (per difetto se la prima cifra dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5) riportando sul modello F24 l'importo dovuto con la sigla della provincia della Camera di commercio destinataria del versamento ("**TA**" per sede legale ed eventuali unità locali site nella stessa provincia della sede) e a seguire a favore delle altre Camere di commercio (per eventuali unità locali site nel territorio di loro competenza, nel caso di imprese pluri localizzate).

L'importo da versare a ciascuna Camera di commercio alla **scadenza ordinaria è sempre espresso in unità di euro**, mentre quando il versamento del diritto venga effettuato **nei successivi 30 giorni** (ai sensi dell'art. 17 comma 2 del DPR n. 435/2001 e s.m.i.) all'importo già determinato, e arrotondato ad unità di euro, **si applica la maggiorazione dello 0,40% di interesse corrispettivo**. Solo in tal caso il risultato si arrotonda al **centesimo di euro** (con arrotondamento matematico in base al terzo decimale) versando l'importo tutto sul codice tributo 3850.

Si ricorda che le modalità di calcolo e arrotondamento sopra descritte sono state individuate dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota circolare n. 19230 del 3/03/2009 (disponibile integralmente sul sito della Camera) e con nota prot. n. 227775 del 29/12/2014.

Riepilogando in estrema sintesi:

- **le imprese che esercitano attività senza unità locali** calcoleranno l'importo applicando prima la misura fissa e gli scaglioni di fatturato (mantenendo nella sequenza di calcolo le cinque cifre decimali), di seguito la **riduzione del 50%** e successivamente **la maggiorazione del 20%**, arrotondando l'importo ottenuto - con il metodo matematico - prima al centesimo di euro e poi all'unità di euro (la **misura fissa** del primo scaglione di fatturato - da 0 a 100.000 euro - sarà quindi pari a **euro 120,00**, la **misura massima** invece non supererà i **24.000 euro**) ;
- **le imprese che esercitano attività con unità locali site nella stessa provincia della sede** calcoleranno in base alla seguente **formula**: importo sede + (20% importo unità locale - max € 200,00 - x n. unità locali in provincia) - 50% + 20% maggiorazione e successivo arrotondamento al centesimo di euro ed ad unità di euro.
- **le imprese con unità locali in altre province** calcoleranno in base alla seguente **formula**: (dovuto sede x 20% = importo unità locale - max € 200,00 - x n. unità locali iscritte in ogni singola provincia) = importo totale Camera - 50% riduzione + 20 % maggiorazione (per le CCIAA autorizzate) = importo totale da arrotondare al centesimo di euro e poi ad unità di euro, da indicare sul modello F24 con un rigo separato distinto con il diverso **codice ente** (= sigla provincia) relativo alla singola Camera di commercio destinataria del versamento.

**IMPRESE PLURILocalizzate:** allegata alla presente - nel caso di impresa iscritta con unità locali in provincia e/o fuori provincia - vi è una **scheda informativa** che riepiloga il numero delle unità locali e le Camere di commercio a cui effettuare il versamento. E' possibile altresì utilizzare il sito nazionale di calcolo e pagamento (<http://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/>) o in alternativa utilizzare il foglio di calcolo presente sul sito istituzionale della Camera di commercio al fine di determinare correttamente l'importo dovuto.

In caso di difformità tra la situazione reale dell'impresa e quella risultante dalla scheda informativa allegata alla presente nota, si consiglia di verificare quanto dichiarato al Registro delle imprese (per le sedi secondarie) e/o al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.) delle singole province così da provvedere alla presentazione di eventuali denunce di variazione e/o di cancellazione non effettuate. Le **unità locali** che abbiano **cessato l'attività al 31/12/2017** la cui denuncia di cessazione sia stata presentata dopo il **30/01/2018** sono

comunque tenute al pagamento del diritto annuale per l'anno 2018.

**IMPORTANTE:** Le **unità locali iscritte nel corso del 2018** – ove riportate nella scheda informativa – non vanno conteggiate nel calcolo del diritto annuale dovuto alla scadenza ordinaria in quanto già tenute al pagamento del diritto annuale all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, o entro 30 giorni con modello F24. Se tale pagamento non è stato eseguito, potrà essere regolarizzato con l'istituto del ravvedimento operoso entro il termine massimo di un anno dalla scadenza (l'importo del diritto in questo caso è di **euro 24,00** per ogni unità locale).

## TERMINI DI VERSAMENTO

Il versamento del diritto annuale deve essere effettuato per tutte le imprese ed i soggetti già iscritti al 1/01/2018 al Registro delle imprese e/o al R.E.A. entro il **termine di pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi** (termine fissato dall'art. 17 comma 3 lettera a) del DPR n. 435/2001 e s.m.i.). Per maggiori dettagli e informazioni si invita a visitare il sito della Camera di commercio di Taranto.

Il pagamento **può** essere effettuato, nei trenta giorni successivi al termine ordinario di versamento, maggiorando l'importo del diritto annuale dovuto (espresso in **unità di euro**) dello **0,40%** a titolo di **interesse corrispettivo** (con arrotondamento matematico al **centesimo di euro** in base al terzo decimale). L'importo così determinato deve essere versato con il **codice tributo 3850**, anche in presenza di pagamento eseguito integralmente in compensazione con altri crediti su modello F24.

I termini che cadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

## COME SI VERSA

Il versamento del diritto va eseguito, in unica soluzione, con le modalità sotto riportate:

- con **modello F24** (mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane o tramite gli intermediari abilitati) compilato seguendo le istruzioni sotto riportate, eventualmente compensando l'importo da pagare con crediti per altri tributi o contributi (correttamente esposti nelle relative sezioni) o con eventuali crediti da diritto annuale (solo se l'importo del credito da compensare sia stato preventivamente verificato e confermato dall'Ufficio competente della Camera);
- pagando direttamente on-line tramite la **piattaforma PagoPA** collegandosi al sito <http://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/> e utilizzando la funzione 'calcola e paga', **in questo modo è possibile sia calcolare quanto dovuto che pagare direttamente online.**

F24	Modalità di compilazione
<b>Contribuente</b>	indicare il <u>codice fiscale</u> dell'impresa ( <u>non la P.IVA</u> ), i dati anagrafici e il domicilio fiscale. <b>Attenzione:</b> nel caso di indicazione di un C.F. diverso rispetto a quello riportato nella nota informativa inviata (corrispondente a quello depositato al Registro delle imprese) il versamento non verrà abbinato alla posizione dell'impresa. E' necessario in tal caso presentare l'obbligatoria denuncia di variazione al Registro delle imprese del C.F. e dei dati anagrafici (anche se variati da Anagrafe Tributaria)
Sezione <b>IMU ed ALTRI TRIBUTI LOCALI</b>	<u>codice ente locale/codice comune:</u> indicare la sigla della provincia della Camera di commercio (TA) destinataria del versamento (compilare le prime due caselle da sinistra e lasciare vuote le due successive). Le imprese con unità locali in più province indicano distintamente la sigla della provincia e l'importo dovuto per ogni singola Camera compilando per ognuna un rigo <u>ravv./immob.variati/acc./saldo/n.immobili:</u> non compilare <u>codice tributo:</u> <b>3850</b> <u>rateazione:</u> non compilare <u>anno di riferimento:</u> <b>2018</b> <u>importi a debito versati:</u> indicare l'importo dovuto calcolato in base alle istruzioni sopra riportate <u>importi a credito compensati:</u> non compilare

## SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

Nei casi di omesso o tardivo versamento del diritto annuale sarà contestata una sanzione amministrativa sull'**ammontare del diritto dovuto**, secondo le disposizioni in materia previste dal D.M. n. 54/2005, nonché dal regolamento adottato dalla Camera di commercio di Taranto con delibera consiliare n. 26 del 19/12/2005, successivamente modificato, consultabile integralmente sul sito.

Le imprese che non provvedono al pagamento del diritto annuale, o versano in ritardo rispetto ai termini stabiliti dalle disposizioni di legge, possono sanare spontaneamente la violazione beneficiando della riduzione della misura della sanzione applicabile avvalendosi dell'istituto del **ravvedimento operoso**.

Se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza del termine di versamento (c.d. ravvedimento breve) si applica la sanzione ridotta al **3,75%** (1/8 del 30%, come previsto dall'art. 6 del D.M. n. 54/2005), mentre nel caso di versamento eseguito entro un anno dalla scadenza del termine di versamento (c.d. ravvedimento lungo), la sanzione è

ridotta al 6% (1/5 del 30% come stabilito dall'art. 6 del D.M. n. 54/2005).

Il versamento dovrà essere eseguito su modello F24 sez. **IMU e altri Tributi Locali** versando oltre al diritto omesso – totalmente o parzialmente – con il **codice tributo 3850**, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale di interesse con maturazione giornaliera – **codice tributo 3851** – e la sanzione ridotta – **codice tributo 3852** – indicando nel campo codice Ente la sigla della provincia “TA” e nel campo anno di riferimento per tutti e tre i codici l'anno della violazione che si intende sanare (oltre all'anno in corso è ancora al momento possibile sanare con questo istituto solo l'annualità 2017, avendo presente per le nuove iscrizioni sempre la scadenza di un anno).

## SOGGETTI OBBLIGATI ED ESONERATI

Le imprese che trasferiscono nel corso dell'anno la sede legale in altra provincia versano il diritto relativo all'impresa **solo a favore della Camera di commercio ove la sede è iscritta al 1 gennaio 2018**. Nel caso in cui, nella provincia di provenienza, l'impresa continui a svolgere l'attività all'indirizzo già sede legale dell'impresa dovrà iscrivere una nuova unità locale in quella provincia, il diritto annuale in tal caso, dovrà essere versato entro 30 giorni, come previsto per le unità locali di nuova iscrizione.

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 359/2001 sono esonerate dal pagamento del diritto annuale 2018:

- le imprese che al 31/12/2017 risultino in **fallimento o in liquidazione coatta amministrativa** (salvo il caso in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'attività);
- le **imprese individuali** che abbiano cessato l'attività entro il 31 dicembre 2017 ed abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2018. Nel caso di decesso del titolare il diritto annuale è dovuto dagli eredi sino all'anno del decesso, salvo i casi previsti di continuazione dell'impresa.
- le **società e gli altri soggetti collettivi** che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31/12/2017 (oppure siano state sciolte senza messa in liquidazione entro la stessa data, ove ciò sia consentito dalle disposizioni di legge) ed abbiano presentato domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2018, tale esonero si applica anche nel caso di cancellazione d'ufficio ai sensi del DPR n. 247/2004 o ai sensi dell'art. 2490 c.c.;
- le **società cooperative** che siano sciolte con provvedimento adottato dall'autorità governativa entro il 31/12/2017 ai sensi dell'art. 2545 – septiesdecies c.c. (già art. 2544 c.c.).

Si ricorda che la presente lettera informativa viene inviata esclusivamente all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) che è stato comunicato al Registro delle imprese. **Non verrà più effettuato alcun invio cartaceo ai soggetti sprovvisti di una P.E.C. valida depositata in quanto tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata, comunicando altresì eventuali variazioni** (per ulteriori informazioni consultare la sezione “Pratica semplice” del sito [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it)). Si raccomanda, pertanto, di controllare che la propria casella sia sempre attiva, verificandone periodicamente il contenuto.

**La PEC è una soluzione digitale, sicura ed economica, che consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida a tutti gli effetti di legge e pertanto può essere utilizzata in sostituzione di strumenti tradizionali quali la raccomandata con ricevuta di ritorno.**

Sul sito istituzionale della Camera di commercio [www.camcomtaranto.gov.it](http://www.camcomtaranto.gov.it) nella sezione **Diritto annuale** sono disponibili informazioni di carattere generale oltre ai fogli di calcolo per il calcolo del diritto annuale 2018 ed il calcolo del ravvedimento operoso 2017. E' disponibile altresì il **sito nazionale di calcolo e pagamento** del diritto annuale (<http://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/>).

Per qualsiasi ulteriore informazione e chiarimento è possibile contattare l'Ufficio diritto annuale ai seguenti numeri 099/7783150, 099/7783129, fax 099/7783042, e-mail: [dirittoannuale@ta.camcom.it](mailto:dirittoannuale@ta.camcom.it).

**Nota 1:** per **unità locale** si intende l'impianto operativo (es. laboratorio, officina, stabilimento, negozio, ecc.) o amministrativo/gestionale (es. ufficio, magazzino, deposito), ubicato in luogo diverso da quello della sede legale, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche.

**Nota 2:** La definizione di fatturato è quella prevista dall'art. 1 lettera f) del D.M. 11.05.2001 n. 359.

Con nota del Ministero Sviluppo Economico prot. n. 19230 del 3.03.2009 sono stati individuati nel dettaglio i righi del modello IRAP (rimasti invariati anche per il 2018) con particolare riferimento alle varie tipologie di imprese ed ai relativi modelli che dovranno essere presentati.

Si sottolineano alcuni **criteri generali**:

1. anche per i soggetti che applicano l'art. 5-bis del D.Lgs. n. 446/97, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dell'importo dovuto per diritto annuale non rileva l'adeguamento agli studi di settore;
2. i contribuenti che compilano più sezioni dello stesso quadro o più quadri del modello IRAP, ai fini del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto, devono procedere alla somma dei valori esposti nelle diverse sezioni e nei diversi quadri del modello IRAP (salvo il caso delle società di comodo che compilano la sez. III del quadro IS, sezione che non rileva ai fini del calcolo del fatturato).

Si ricorda infine che l'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 93/E del 18/07/2017 ha chiarito che “I soggetti che svolgono unicamente attività agricole non assoggettate a IRAP non devono presentare la relativa dichiarazione, a eccezione di coloro che determinano il diritto camerale annuale in base al fatturato. In quest'ultimo caso, infatti, la presentazione della dichiarazione consente all'amministrazione finanziaria di avere le informazioni utili all'applicazione del diritto camerale da comunicare agli enti interessati”.

Questi i rigi da prendere a base del calcolo per determinare il fatturato:

#### **MODELLO IRAP 2018 - QUADRO IP Società di persone**

**Sezione I – Soc. commerciali art. 5-bis D.Lgs. n. 446/1997:** rigo **IP1** (ricavi di cui all'art. 85 comma 1 lett. a) b) f) e g) del TUIR. I contribuenti dovranno scorporare da tale somma l'eventuale importo dei maggiori ricavi da adeguamento agli studi di settore, riportato nello stesso quadro.

**Sezione II - Soc. commerciali e finanziarie art. 5-6 c. 9 D.Lgs. n. 446/97:** somma dei rigi: **IP13** (*ricavi delle vendite e prestazioni*) e **IP17** (*altri ricavi e proventi*). Per le società la cui attività consiste nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, che determinano la base imponibile IRAP secondo le regole contenute nel comma 9 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97 somma dei rigi: **IP13** (*ricavi delle vendite e prestazioni*), **IP17** (*altri ricavi e proventi*) e **IP18** (*interessi attivi e proventi assimilati*).

**Sezione III – Società in regime forfettario:** rigo **IP47** (*reddito d'impresa determinato forfettariamente*)

**Sezione IV – Imprese del settore agricolo:** rigo **IP52** (corrispettivi)

#### **MODELLO IRAP 2018 - QUADRO IC Società di capitali**

**Sezione I – Imprese industriali e commerciali:** somma dei rigi **IC1** (*ricavi delle vendite e delle prestazioni*) e **IC5** (*altri ricavi e proventi*) .

**Sezione II - Banche ed altri soggetti finanziari:** somma dei rigi **IC15** (*interessi attivi e proventi assimilati*) e **IC18** (*commissioni attive*).

**Sezione I + II (in caso di compilazione di entrambe)** società la cui attività consiste nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, che determinano la base imponibile IRAP secondo le regole contenute nel comma 9 dell'art. 6 del D. Lgs n. 446/97, somma dei rigi: **IC1** (*ricavi delle vendite e delle prestazioni*), **IC5** (*altri ricavi e proventi*) e **IC15** (*interessi attivi e proventi assimilati*).

**Sezione III - Imprese di assicurazione** Tali contribuenti devono far riferimento alla somma dei premi e degli altri proventi tecnici così come indicati nelle scritture contabili previste dall'art. 2214 e seguenti del c.c.; precisamente la somma delle voci **I.1, I.3, II.1, II.4** del conto economico, allegato al provvedimento approvato con regolamento ISVAP 4.04.2008 n. 22 (G.U. n. 106 del 29.04.2008).

**Sezione V – Società in regime forfettario.** Tali contribuenti devono far riferimento alla somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, così come indicati nelle scritture contabili previste dall'art. 2214 e seguenti del c.c.

**Sezione VI – Cooperative Edilizie e Confidi** Tali contribuenti debbono fare riferimento alla somma dei ricavi delle vendite e prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, così come indicati nelle scritture contabili previste dall'art. 2214 c.c.. **Confidi** questi soggetti, per la particolare attività che svolgono, devono fare riferimento alla voce M031 "Corrispettivi per le prestazioni di garanzia" del proprio conto economico, oppure, nel caso adottino i principi contabili internazionali, sono tenuti a fare riferimento alla voce 30 "Commissioni attive" del proprio conto economico (vedi note MISE n. 5024 del 12 giugno 2008 e n. 120930 del 17 luglio 2013).